



00199 ROMA
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235
www.uilfpl.it
e-mail: info@uilfpl.it

Roma, 19 luglio 2013

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. n° 568/13/ML/en

Servizio: Organizzazione

Oggetto: Trattenuta 2,50%

Fondo Perseo

Ai Segretari Regionali UIL FPL

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

LORO SEDI

Cari amici e compagni,

dopo aver ricercato senza successo un percorso unitario sulla vertenza in oggetto, che ci ha visti in prima linea nel denunciare l'illegittimità della trattenuta del 2,50%, riteniamo doveroso rilanciare la nostra azione, collegandola alla campagna di iscrizione al Fondo Perseo, unico strumento per rendere dignitoso il futuro dei nostri associati al momento del raggiungimento della pensione.

Pertanto, alleghiamo la lettera di diffida da inoltrare agli Enti datori di lavoro, nella quale si evidenzia, sulla base delle recenti sentenze, che qualsiasi decurtazione per TFR del 2,50 % diventa illegittima nel momento in cui si aderisce la Fondo.

Certi di poter contare sulla vs. collaborazione, cogliamo l'occasione per inviarvi fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giovanni Torluccio



00199 ROMA
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235

Roma, lì

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. n° 568_1/13/ML/en

Servizio: Organizzazione

Oggetto: Adesione al Fondo Perseo

Spett. le

ENTE _____

Via _____

Raccomandata A/R

Spett. le
INPS gestione ex INPDAP
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

Spett. le
FONDO PERSEO
Via Aniene, 14
00198 ROMA

La Organizzazione Sindacale UIL FPL Nazionale, nella persona del suo legale rappresentante, ovvero Segretario Generale pro tempore signor Torluccio Giovanni, a sostegno dei diritti dei propri assistiti, osserva e rileva quanto segue, per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000:

1. il comma 56 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 23 dicembre 1997 ha previsto la possibilità di optare, per il trattamento di fine rapporto in luogo del trattamento di fine servizio, nel momento in cui aderiscono al fondo pensionistico complementare, e di poter beneficiare, contestualmente, di un'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1,50% per cento, calcolata sulla base utile per i trattamenti di fine servizio, da destinare al finanziamento della previdenza complementare;
2. tale principio è stato ripreso dall' art. 1 comma 1 del DPCM 20/12/1999 e sottolinea che "l'esercizio dell'opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione dell'art.1 della legge 29 maggio 1982 n. 297";

3. stabilita la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR il tutto con effetto sulle anzianità contributive che matureranno dalla data dell'adesione alla cessazione, viene meno, altresì, l'obbligo del contributo a carico del lavoratore del 2,50 per cento della base retributiva previsto dall' art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152; come sancito dal recente dispositivo della Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012, che considera quale illegittimità costituzionale il persistere di ogni ulteriore abbattimento e/o contribuzione a carico del lavoratore pubblico che si trovi in TFR;

4. pertanto si deve ritenere inapplicabile il punto finale del comma 2 del DPCM 20/12/1999 il quale afferma che "La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali".

Proseguendo per il personale assunto dal 01/01/2001 trovandosi in TFR, si fa osservare che nel momento in cui i lavoratori aderiscono al Fondo Perseo, decade ogni diverso trattamento economico in paragone con gli assunti al 31/12/2000 e quindi non esiste alcun motivo di mantenere l' abbattimento del 2,50 per cento "per l'invarianza della retribuzione netta rispetto ai colleghi in TFS".

In definitiva qualsiasi decurtazione per TFR del 2,50 per cento diventa illegittima nel momento in cui si aderisce al Fondo Perseo.

Al fine di evitare che l'INPS gestione ex INPDAP ponga in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un'illegitima trattenuta del 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sul 100% delle predette).

Invita

l' INPS gestione ex INPDAP e l'Ente in indirizzo a non applicare la trattenuta del 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (del 2% sul 100% delle predette) ed a corrispondere le somme dovute, senza alcuna decurtazione per il TFR,

in subordine può versare al fondo pensionistico Perseo o direttamente o tramite l'INPS gestione ex INPDAP l'1,50 per cento dell'80% delle voci stipendiali fisse secondo il dettato della legge 449/97, che diventa un contributo aggiuntivo reale dei lavoratori;

di accreditare il restante 1,00 per cento ai lavoratori.

In difetto si vedrà costretta ad agire nelle competenti sedi giudiziali a tutela dei diritti dei propri iscritti e di tutti i lavoratori.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni Torluccio)

